Art. 1. 1. La presente legge ha lo scopo di trasferire al patrimonio disponibile del Comune di Chioggia l'area del comprensorio individuato con la scheda del federalismo demaniale VEB0676 denominato "Ex aree imbonite fascia lagunare Sottomarina". 2. All'area di cui al comma 1, già oggetto di richiesta da parte del Comune di Chioggia, ai sensi dell'articolo 56-bis del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, la predetta amministrazione applica le disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 177, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 6. L'acquisto delle aree fa venire meno le pretese dello Stato per canoni pregressi ed in genere per compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione delle aree. Dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 177, sono sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree comunque motivati. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.